



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 27 giugno 2013, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1990 n.152 – CALENDARIO DELLE FESTIVITA'"

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1990 N.152 –
CALENDARIO DELLE FESTIVITA'**

Art. 1

L'articolo 2 della Legge 18 dicembre 1990 n. 152 – Calendario delle Festività è così sostituito:

"Sono festive le seguenti ricorrenze civili:

- il lunedì di Pasqua;
- il 26 dicembre.

Sono inoltre previste le seguenti festività civili e nazionali:

- il 25 marzo, Arengo;
- il 1° aprile ed il 1° ottobre, Ingresso dei Capitani Reggenti;
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;
- il 28 luglio, Anniversario della Caduta del Fascismo e Festa della Libertà."

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.